



**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE**

*Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma*

87020 – Provincia di Cosenza



Sede – Via Municipio, 1 – tel. 0982.608010 – P. Iva: 00263580789

Email: [sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it](mailto:sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it)

PEC: [protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it](mailto:protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it)

## ORDINANZA N. 10 DEL 18.03.2020

Oggetto: *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*

**AGGIORNAMENTO AL 18 MARZO 2020**

### IL SINDACO

**Premesso** che in questi giorni l'intera nazione è interessata da fenomeni sempre più urgenti, preoccupanti e correlati all'igiene ed alla salute pubblica;

**Visto** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** il D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9 e 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 5 del 11.03.2020, recante *Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*

**Preso Atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

**Viste**, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate in data 15.03.2020 con le quali si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, dai quali vengono acquistati e qui commercializzati, alcuni prodotti, soprattutto caseari;

**Considerato** che anche in Calabria inizia a diffondersi il contagio con aumenti progressivi, costanti e preoccupanti in termini di percentuali;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate in data 17.03.2020 con le quali si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Montebello Jonico e San Lucido;

**Atteso** che tutti gli epidemiologi concordano sul fatto che i prossimi giorni saranno cruciali per l'evolversi del contagio da Covid 19;

**Rilevato** che gli appelli sinora lanciati alla cittadinanza per rimanere in casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati da molti, ricercando artefici pur di uscire dalle proprie abitazioni;

**Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Visto**, infine, il D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante "Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

## **ORDINA**

**ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in ottemperanza ai dettami ministeriali e regionali, ad integrazione delle precedenti Ordinanze Sindacali emanate in materia, l'attuazione delle seguenti disposizioni:**

- dal 17 marzo 2020, chiunque abbia frequentato per qualsiasi motivo il territorio del Comune di San Lucido e Montebello Jonico o sia venuto in contatto con i soggetti positivi al Covid 19, nei quattordici giorni precedenti, dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dalla data dell'ultima frequentazione o contatto, dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;
- dal 15 marzo 2020, chiunque abbia frequentato per qualsiasi motivo i territori dei Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina o sia venuto in contatto con i soggetti positivi al Covid 19, nei quattordici giorni precedenti, dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dalla data dell'ultima frequentazione o contatto, dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;
- a chiunque non sia residente o domiciliato nel territorio di Guardia Piemontese è fatto rigoroso divieto di venire nello stesso territorio comunale eccezion fatta per motivi di lavoro, motivi di salute o per assistere un proprio caro anziano o diversamente abile;
- il punto precedente non si applica nei confronti di chi è residente o domiciliato nel Comune di Acquappesa, in quanto la conformazione territoriale e gli interessi condivisi non ne permettono una netta distinzione;
- è fatto divieto, ai commercianti e ai singoli, di disporre l'acquisto e la messa in vendita di prodotti agroalimentari, non preconfezionati, provenienti dai Comuni della Campania e della Calabria sopra elencati;
- è fatto divieto di circolare nel territorio comunale, a piedi in 2 o più persone;
- è vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria sul territorio comunale; le passeggiate possono essere svolte da soli e all'interno dei mt 200 dalla propria abitazione;
- è vietato visitare i defunti nel cimitero comunale, garantendo solo le operazioni di tumulazione;

- le esigenze dei propri animali da affezione possono essere soddisfatte, nel rispetto delle dovute norme igienico-sanitarie, nell'immediata prossimità del proprio domicilio, avendo cura di lasciare puliti i luoghi utilizzati;
- la bicicletta è utilizzabile solo per piccole spese essenziali ed eventualmente per recarsi al lavoro;
- le attività edilizie sono sospese, fatto salvo per situazioni di comprovata emergenza (*rottura tubazioni, fogna, guasti elettrici e simili*) e comunque sarà necessario informare tempestivamente il Comando di Polizia Locale o l'Ufficio Tecnico.

#### RACCOMANDA

- ✓ di andare a fare la spesa solo in caso di necessità e possibilmente non tutti i giorni ed una persona per volta a nucleo familiare;
- ✓ di far uso di idonee mascherine e guanti quando si entra nei locali aperti al pubblico.

#### DEMANDA

al Comando di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza.

#### DISPONE CHE:

- ✓ La presente Ordinanza sia valida fino al 3 aprile 2020, nel rispetto di diverse disposizioni ministeriali e/o regionali e salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- ✓ La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:
  - Comando di Polizia Locale del Comune di Guardia Piemontese;
  - Responsabile del Settore Tecnico del Comune Guardia Piemontese;
  - Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese marina;
  - Prefettura di Cosenza;
  - Regione Calabria - Protezione civile.



Il Sindaco

Vincenzo Rocchetti  
*Vincenzo Rocchetti*

#### *Diritto di accesso e di informazione dei cittadini*

*Autorità emanante:*

Il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese (CS);

*Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:*

Ufficio di Segreteria, sede comunale – Centro storico – tel. 0982.608010;

*Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:*

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

– in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

*ovvero*

– in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.